

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

41° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1998

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2287-nonies-B) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea del Senato il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
BONATESTA (AN)	5
CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	4
GRUOSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione	2
ZANOLETTI (CCD-CDL)	5

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2287-nonies-B) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea del Senato il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge di iniziativa governativa «Proroga di termini», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali», risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge di iniziativa governativa "Proroga di termini", già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto di discussione e di deliberazione saranno esclusivamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Grusso di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

GRUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Commissione permanente lavoro e previdenza sociale del Senato riunita in sede deliberante in data 24 settembre 1997, è stato discusso e modificato in alcuni punti dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati. Il provvedimento, come ho già detto nella relazione svolta in prima lettura, trae origine dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea del Senato il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge di iniziativa governativa recante norme di proroga di termini (stampato n. 2287). Lo stralcio si rese necessario per provvedere ad interventi urgenti in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali.

L'articolo 1 affronta il problema della ricollocazione del personale della Finanziaria meridionale-Fime e del personale della Insud che si trovano in un'identica situazione giuridica. Come i colleghi sanno, il problema nasce nel 1993 con la conclusione dell'intervento straordinario per lo sviluppo del Mezzogiorno e il superamento dell'Agenzia preposta all'intervento. In quella circostanza infatti al personale della Agensud e delle società da essa controllate fu attribuita la facoltà di optare, entro un certo termine, a favore del trasferimento ad incarichi minori della pubblica amministrazione, ai sensi del decreto-legge n. 96 del 1993.

La vicenda, però, si complicò ulteriormente: i dipendenti della Finanziaria meridionale-Fime non optarono per la pubblica amministrazione entro il termine stabilito perchè sembrava che un importante istituto di credito meridionale avrebbe acquistato la Finanziaria e che, per questa via, sarebbero state assicurate le loro prospettive occupazionali. Così non è stato perchè l'istituto di credito è stato investito da una crisi assai grave che ha reso impossibile la realizzazione del progetto di acquisto; nel frattempo era scaduto il termine per l'opzione a favore del passaggio nella pubblica amministrazione.

Per tali motivi, in considerazione di una situazione aziendale assai compromessa, il Ministero del tesoro ha deciso di avviare la procedura di liquidazione della Fime che può essere presumibilmente gestita senza contraccolpi traumatici solo risolvendo il problema del personale, penalizzato per effetto delle aspettative createsi intorno all'ipotetica operazione di acquisto della Finanziaria da parte dell'istituto di credito. Il presente provvedimento propone di riaprire i termini per consentire al personale della Fime il passaggio nei ruoli della pubblica amministrazione, tenendo presente che la società non ha più futuro aziendale anche in considerazione dei più recenti sviluppi del sistema del credito.

In questo quadro, mi sembra che le modifiche apportate dalla Commissione lavoro della Camera non stravolgano il testo approvato dal Senato e, in alcuni casi, producano un adeguamento ed un aggiornamento rispetto alle novità intervenute sul piano legislativo. La Camera dei deputati ha soppresso, al comma 1 dell'articolo 1, le parole «in deroga ai limiti di età». La modifica è motivata dalla circostanza che la cosiddetta legge Bassanini-*bis* ha già disposto l'eliminazione dei limiti di età per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. Si tratta dunque di una modifica tesa ad evitare un eventuale contrasto con la legislazione vigente.

La modifica introdotta al comma 2 dello stesso articolo è determinata dall'avvenuto accorpamento del Ministero del bilancio e di quello del tesoro, per cui la dizione: «di concerto con il Ministro» ha sostituito: «di concerto con i Ministri». I commi 3 e 4 rimangono identici.

La modifica del comma 5 riguarda la programmazione delle risorse e la copertura finanziaria. L'onere è valutato nel limite massimo di 5.500 milioni di lire per il 1998 e di 11.000 milioni di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1999. L'articolo 2, riguardante l'iscrizione alle Casse pensioni, non è stato modificato così come restano immutati l'articolo 3, concernente la Sicilcassa SpA, e l'articolo 4 che proroga i termini dell'intervento per l'Insar.

Tenendo conto, come ho già detto, del fatto che le modifiche intervenute non hanno prodotto uno stravolgimento del provvedimento approvato dal Senato, e considerato il carattere di urgenza delle misure proposte, spero si possa procedere rapidamente all'approvazione finale dello stesso.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e, non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, condivido l'affermazione del relatore secondo la quale gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati non hanno stravolto il testo licenziato dal Senato. La modifica del comma 1 dell'articolo 1 è stata dettata dall'esigenza di rispettare le norme della cosiddetta legge Bassanini. La modifica del comma 5 dello stesso articolo dispone un adeguamento temporale della clausola di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Personale della Finanziaria meridionale - FIME e della INSUD)

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle società di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalità possedute dai dipendenti stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche è previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla società per azioni INSUD riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unità.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato nel limite massimo di 5.500 milioni di lire per il 1998 e di 11.000 milioni di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede me-

dianche corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BONATESTA. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione nell'imminente votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato gli articoli 2, 3 e 4.

Passiamo alla votazione finale.

ZANOLETTI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,30.

